

Proposta deliberativa C.C. n. _____ del _____

OGGETTO: Riscossione coattiva delle entrate comunali: modalità di gestione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 3 del D.L. n. 203 del 30.09.2005 aveva sancito la soppressione dal 1.10.2006 del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione stabilendo il trasferimento delle funzioni concernenti la riscossione nazionale all'Agazia delle Entrate, che le esercitava mediante Equitalia S.p.A., nonché il cd. regime transitorio per la riscossione, al termine del quale (inizialmente previsto per il 31/12/2010) l'eventuale affidamento avrebbe dovuto avvenire secondo le procedure ad evidenza pubblica;
- tale regime transitorio prevedeva la possibilità di continuare la riscossione affidandola, senza gara, eventualmente anche al ramo d'azienda scorporato della previgente concessionaria, la quale doveva scegliere se trasferire le sue funzioni a Equitalia S.p.A. oppure proseguire autonomamente l'attività, per la gestione dei soli tributi locali, scorporando il ramo d'azienda, come è avvenuto con Corit S.p.A. che ha appositamente costituito Corit Riscossioni Locali S.p.A.
- il suddetto regime transitorio, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate, è stato più volte prorogato dal legislatore ed, in ultimo, al 30.06.2017, dal D.L. n. 193 del 22.10.2016, art. 2, comma 1;

PRESO ATTO che questo Ente ha affidato, per il periodo transitorio, la riscossione delle entrate comunali a Corit Riscossioni Locali S.p.A. (da fine giugno 2013, incorporata in Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.) con deliberazione consiliare n. 135 del 21.09.2006 e, successivamente, con una serie di Determine Dirigenziali, l'ultima delle quali, la n. 2656 del 15.12.2016 ha disposto la proroga dell'affidamento fino al 30.06.2017, nel rispetto della normativa richiamata;

RILEVATO, inoltre, che:

- con precedente deliberazione n. 94/2010, il Consiglio si era già espresso disponendo l'affidamento, dal 01.01.2011 (alla prima scadenza del cd. periodo transitorio), della riscossione delle entrate comunali in concessione a soggetto esterno, da scegliersi con la procedura ad evidenza pubblica;
- il D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo) aveva disposto che Equitalia S.p.A. cessasse la riscossione dei tributi locali dal 31.12.2011, più volte prorogato fino ad arrivare al 30.06.2017, e che gli enti locali potessero effettuarla solo con le seguenti modalità:

1) direttamente o mediante società a capitale interamente pubblico, tramite lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010;

2) con affidamento ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997 ed alle società a capitale misto pubblico privato, sempre sulla base dell'ingiunzione fiscale di cui sopra;

- in considerazione della precedente scadenza del c.d. periodo transitorio al 31.12.2011, è stata prevista, con delibera di C.C. n. 115 del 24.11.2011, l'assunzione della riscossione diretta delle entrate comunali a far data dal 01.01.2012 (con eventuale appalto di alcuni servizi a supporto a soggetti terzi), pur ribadendo l'opportunità di confermare il regime in essere, in caso d'intervento normativo di ulteriore proroga, giustificata dal persistere di un quadro normativo incerto;
- durante questo periodo, caratterizzato dal permanere di tale incertezza, con D.D. n. 847 del 12.05.2015, è stata disposta l'adesione alla Convenzione sottoscritta tra Intercent-E.R. ed il Raggruppamento Temporaneo fra Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A., Engineering Tributi S.p.A., Essebi S.r.l., Corit Riscossioni Locali S.p.A. e Poste Italiane S.p.A., limitatamente ai servizi a supporto, per il periodo 16.06.2015 – 31.12.2018;
- al momento della definizione del relativo Atto di Regolamentazione, le parti hanno stabilito, però, che tali servizi sarebbero stati attivati esclusivamente in caso di mancata proroga, da parte del legislatore statale, del vigente sistema di riscossione di tributi locali;

PRESO ATTO, altresì, che:

- con il D.L. 22.10.16, n. 193, il legislatore ha nuovamente modificato gli assetti normativi della riscossione, prevedendo, a partire dal 1 luglio 2017, lo scioglimento di Equitalia S.p.A. e l'attribuzione delle funzioni di riscossione alla nuova "Agenzia delle entrate-Riscossione", ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate e sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del MEF;
- la nuova "Agenzia delle entrate-Riscossione" subentra nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di Equitalia S.p.A., assume la qualifica di Agente della riscossione e può riscuotere le entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle società da essi partecipate;
- all'art. 2 si prevede che, a decorrere dal 1 luglio 2017, le amministrazioni locali possono affidare direttamente, senza procedura ad evidenza pubblica, al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate;

OSSERVATO che dalla scheda di lettura al D.L. n. 193/2016, contenuta nel dossier del Senato, emerge che la scelta delle modalità di gestione è effettuata con provvedimento motivato dell'ente competente, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento dal diritto europeo per la forma di gestione prescelta; il provvedimento deve, altresì, dare specificamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato;

VISTA la relazione del Dirigente del Settore Tributi D.ssa Ivana Manduchi (allegato A), in particolare laddove evidenzia che:

- si è ancora in attesa dell'attuazione della Legge n. 23/2014 di delega fiscale (art. 10, comma 1, lettera c) finalizzata alla riscrittura organica della riscossione coattiva degli enti locali;

- ciò nonostante, probabilmente, non ci sarà un'ulteriore proroga del periodo transitorio, considerata la suddetta possibilità di affidamento diretto al soggetto che sostituirà Equitalia S.p.A.;
- prima di procedere con un processo di internalizzazione così complesso, sussiste la necessità di attendere la definizione di una situazione giuridica più stabile, oltre che di strumenti più efficaci di riscossione coattiva (problematica ruolo/ingiunzione fiscale, accesso banche dati, ecc.) per gli enti che intendono provvedere in via diretta a tale delicata attività;

VISTA la nota del 13.06.2017, ns. prot. 143762, trasmessa da Sorit S.p.A. (quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo fra la stessa Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. e Engineering Tributi S.p.A., Essebi S.r.l., Corit Riscossioni Locali S.p.A., Poste Italiane S.p.A. con socio unico - imprese mandanti), relativamente alla disponibilità a non dare attivazione ai servizi di cui alla suddetta Convenzione Intercent-er per la "gestione servizi di supporto alla riscossione coattiva diretta delle entrate comunali" e "caricamento dichiarazioni e rendicontazioni contabili ICI/ISCOP/IMU/TASI ordinaria e violazioni", e, quindi, di risolvere concordemente il contratto, senza alcun addebito a carico di nessuna delle parti, in quanto, tenuto conto dei notevoli investimenti necessari, in termini di risorse umane e tecniche, la prossima scadenza al 31.12.2018, renderebbe, nei fatti, antieconomico l'avvio delle attività per entrambi i contraenti;

DATO ATTO della necessità di determinare la scelta della modalità di riscossione coattiva delle entrate comunali alla fine del periodo transitorio (30.06.2017);

VISTO, in materia di attribuzioni del Consiglio Comunale in merito, l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 267/2000;

VISTO, inoltre, l'art. 8 del Regolamento Generale delle Entrate ove si dispone in merito alle forme di gestione delle entrate comunali ed alle relative modalità che, se diverse da quanto stabilito dal legislatore, rientrano nella competenza del Consiglio Comunale se non svolte direttamente, ma in associazione con altri enti o affidate a terzi;

OSSERVATO che costituisce esigenza prioritaria di questa Amministrazione garantire la massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento del servizio, e che si rende pertanto necessario ricorrere alle procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, al fine di individuare il Concessionario che potrà offrire il miglior servizio sotto l'aspetto quali-quantitativo;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, nonché dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 502, della Legge n. 208/2015, attualmente non sono attive convenzioni CONSIP, né cataloghi elettronici sul MEPA, aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con l'affidamento in argomento;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera vv) del D. Lgs. n. 50/2016, che definisce la "concessione di servizi" come "*un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto*

accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”;

ATTESO che tale strumento, oltre a un rapporto diretto fra debitori dell'Ente e concessionario, evita pesanti oneri gestionali a carico del Comune e trasferisce, altresì, il rischio operativo della gestione del servizio in capo al concessionario stesso;

CONSIDERATO che, in ossequio alle vigenti disposizioni, vengano adottati con determinazione dirigenziale i successivi atti relativi alla procedura di gara, all'affidamento, all'approvazione di convenzioni ed alla gestione di rapporti contrattuali;

VALUTATA l'opportunità di prorogare l'affidamento all'attuale concessionario, al fine di non interrompere la fruizione del servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, presumibilmente per 6 mesi;

VISTO che la suddetta ditta si è dichiarata disponibile alla prosecuzione alle medesime condizioni contrattuali in essere;

VISTA, in proposito, la D.D. n. 1770 del 21.09.2015, avente ad oggetto “Integrazione Accordo tra Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. e Comune di Rimini per la riscossione in concessione delle entrate”;

VISTI i pareri:

- della V^a Commissione Consiliare Permanente espresso nella seduta del
- favorevole del Collegio dei Revisori, espresso in data, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/00, allegato al presente atto;
- del Dirigente del Settore Tributi – del Direttore delle Risorse Finanziarie, espresso in dataai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D. Lgs. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, allegato al presente atto;
- del Direttore delle Risorse Finanziarie, espresso in data....., ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, in ordine alla regolarità contabile alla proposta in oggetto, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento sui Controlli Interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.1.2013;

A VOTI espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di procedere all'affidamento in concessione, tramite gara ad evidenza pubblica, del servizio di riscossione coattiva, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l'applicazione del criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 35, del D. Lgs. n. 50/2016, delle entrate tributarie e delle entrate extratributarie;

- di disporre che, in ossequio alle vigenti disposizioni, vengano adottati, con determinazione dirigenziale, i successivi atti relativi alla procedura di gara, all'affidamento, all'approvazione di convenzioni ed alla gestione di rapporti contrattuali, oltre che all'eventuale proroga dell'affidamento all'attuale concessionario, al fine di non interrompere la fruizione del servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, presumibilmente per 6 mesi;
- di dare atto che:
 - il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi;
 - sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dagli artt. 49, 147 bis e 239, del D. Lgs. 267/00, così come dettagliatamente richiamati nella premessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'urgenza di provvedere;

A VOTI espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/00.